



Federica Sulis - Mario Riccardo Oliviero

FRODE ASSICURATIVA E REATI CONNESSI

Manuale tecnico per gli operatori giuridici e assicurativi

Prefazione del Consigliere di Cassazione

Dott. Marco Rossetti



G. Giappichelli Editore

PREFAZIONE

a cura del consigliere della Corte di Cassazione Dott. Marco Rossetti

Nell'Italia centrale c'è Siena. Al centro di Siena c'è il Palazzo Pubblico. Nel cuore del palazzo pubblico c'è l'affresco di Ambrogio Lorenzetti «*Allegoria degli effetti del cattivo governo*».

L'affresco è inquietante: al centro d'una cinta turrita, sotto un cielo plumbeo, domina assisa in trono la Tirannide. Ai suoi piedi giace, legata e prostrata, la Giustizia. Alla sua destra finge indifferenza, malevola, la Frode.

Il Maestro senese se la figurò come donna avvenente e serafica in volto, ma con artigli grifagni di rapace malcelati dalle ricche vesti. In verità, mai allegoria fu più efficace: cos'altro è, in effetti, la frode, se non la *dissimulazione del male*?

Il male dissimulato è quello contro cui non si è pronti a difendersi: non lo si aspetta, non lo si prevede, non lo si previene. La frode «*passa i monti e rompe i muri e l'armi*», scrisse il Sommo Poeta, e come sempre non si può dargli torto. Fu con una frode che Ulisse espugnò Troia; che Gianni Schicchi si fece erede di Buoso Donati; che Bernie Madoff (*requiescat*) riuscì a sottrarre la non disprezzabile cifra di 65 miliardi di dollari ai risparmiatori nordamericani.

Ora, fra tutte le frodi possibili e immaginabili, quelle assicurative sono fra le più odiose, perché sono *plurioffensive*.

Mi spiego: normalmente tra truffatore e truffato vi è un rapporto di uno a uno. Vittima e offensore. Ed anche quando la truffa è seriale (cioè ripetuta in danno di una pluralità di malcapitati), si tratta pur sempre di una sommatoria di molteplici atti fraudolenti, ciascuna perpetrata in danno d'una sola persona.

Per le truffe assicurative è diverso. La truffa assicurativa, *uno actu*, nuoce istantaneamente ad una collettività di persone. Molti credono che la vittima della truffa assicurativa non possa che essere la società assicuratrice; e siccome una società assicuratrice normalmente è ben rimpannucciata, vabbè, si pensa, per lei sono gli incerti del mestiere.

Nulla di più erroneo.

L'assicurazione non è un contratto come gli altri. È un contratto la cui veste giuridica si innesta su un meccanismo economico collaudato da secoli, che a sua volta poggia su due pilastri: la *comunione dei rischi* e la *mutualità*.

Comunione dei rischi e mutualità vuol dire che tutti gli assicurati *contribuiscono* a pagare gli indennizzi; e tutti gli assicurati *sopportano* una frazione del rischio. Fuori da questo schema si esce dall'assicurazione e si entra o nella fideiussione o nella scommessa.

Se, dunque, un assicuratore venga indotto con male arti a pagare indennizzi non dovuti, il peso economico del raggirio non grava sull'assicuratore: grava sugli assicurati, cioè su tutti noi.

Quella assicurativa è dunque la più spregevole fra tutte le frodi, perché cade in ultima analisi su chi, anche volendo, non può difendersene.

A questo punto un lettore ingenuo come il *Candide* di Voltaire potrebbe pensare che, data la perniciosità del male, efficaci e robuste misure siano state, nel corso degli anni, adottate per ostacolarlo.

Purtroppo non è così, e proprio il presente libro ne dà, meritoriamente e ampiamente, debito conto.

Nel nostro ordinamento il contrasto delle frodi assicurative può dirsi ancora all'anno zero.

Come gli autori mettono bene in evidenza (capitolo terzo), questo contrasto dovrebbe muoversi lungo plurime direttrici:

- a) la raccolta e la verifica dei dati;
- b) la specializzazione in ambito giudiziario delle sezioni inquirenti antifrode;
- c) l'adozione di norme più rigorose circa la denuncia e la prova dei sinistri.

Indicazioni sacrosante, ma ciascuna delle quali meriterebbe, da sola, un trattato.

La banca dati dell'IVASS, per come oggi è strutturata, presenta molte mende strutturali: ad essa si può accedere solo quando si abbia già il sospetto di una frode, e non per prevenirle; ad essa inoltre è inibito l'accesso da parte della giurisdizione civile, a meno che ovviamente non venga adottato un provvedimento che imponga all'amministrazione di comunicare i dati, *ex art. 213 codice di procedura civile*; per emanare un provvedimento di questo tipo un processo deve pur pendere, e se bisogna aspettare che penda un processo per prevenire le frodi, ben difficilmente si potranno intercettare *ex ante* i soggetti e i comportamenti fraudolenti.

Anche la specializzazione in ambito giudiziario si presenta nel nostro Paese a macchia di leopardo.

Mentre in ambito penale molto è stato già fatto, come puntualmente rilevano gli autori, in ambito civile sembra inesorabilmente avviato un processo inverso.

È vero che la materia assicurativa, nei Tribunali più grandi, è concentrata in sezioni *ad hoc*, ma non basta assegnare una materia ad una sola sezione del Tribunale o della Corte d'Appello per creare «specializzazione».

In ambito civile la prevenzione delle frodi assicurative, quando – come non di rado accade – esse sfociano in un contenzioso giudiziario, richiederebbe oltre che professionalità ed esperienza, una raccolta ed un vaglio sagace delle prove: ma sotto questo aspetto il processo civile, negli ultimi anni, ha completamente perduto quel poco che gli restava di oralità, concentrazione ed immediatezza.

Nella maggior parte dei casi il magistrato togato non raccoglie più neanche le prove, che vengono delegate al giudice onorario. È stata così elevata a sistema, in via di fatto, una dissociazione fra il giudice che decide e il giudice che istruisce, e questa a sua volta rende molto più problematica la valutazione della prova: la quale richiede non solo sano giudizio, ma anche acume e sagacia. Non a caso i romani, che di diritto se ne intendevano, chiamarono la decisione «sentenza»: lemma che deriva da “*sentio*”, e cioè il verbo che esprime non il ragionamento, ma la sensazione, la percezione, l'intuizione.

Quello, poi, del *ius condendum* in materia di frodi assicurative è un sentiero lastricato di buone intenzioni finite male. Il truffatore che inquadri nel mirino una compagnia assicurativa di fatto corre rischi calcolati e alquanto modesti. Gli uffici giudicanti civili non incrociano mai i nominativi dei testimoni (e forse, allo stato attuale della legislazione, non potrebbero nemmeno se volessero); non indagano mai sui rapporti tra le parti e i consulenti medici legali; raramente cercano *ex officio* elementi oggettivi di riscontro per saggiare la bontà delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni (ad esempio, acquisire dal datore di lavoro del testimone informazioni circa la sua presenza sul posto di lavoro, nel giorno e nell'ora in cui riferisce di aver assistito al sinistro stradale).

Molto opportunamente, poi, gli autori puntano l'indice contro una normativa in materia di prescrizione divenuta oggettivamente anacronistica.

Quando venne emanato il codice civile (1942), esisteva il principio della supremazia del processo penale su quello civile, consacrato dalla c.d. “*pregiudiziale penale*” di cui all'art. 3 codice di procedura penale del 1930.

In quel sistema, pertanto, era del tutto congruo che, quando il fatto illecito integrasse gli estremi del reato, la più lunga prescrizione prevista per quest'ultimo si applicasse anche al credito risarcitorio civile: per evitare che, mentre lo Stato perseguiva il reo, il diritto della vittima – impossibilitata in quel sistema ad agire autonomamente in sede civile – si prescrivesse.

Ma ormai la pregiudiziale penale è caduta da trent'anni. Il sistema introdotto dal codice di procedura penale del 1989 si fonda sulla separazione fra

il processo civile ed il processo penale (art. 75 codice di procedura penale).

In un sistema siffatto, pertanto, ha poco o nessun senso estendere al credito risarcitorio il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato. Per i danni causati da un sinistro stradale due anni sono un tempo di prescrizione più che sufficiente, in un paese in cui la vittima ha a sua disposizione 245.000 avvocati, cui rivolgersi a tutela delle proprie ragioni.

Vi è, infine, un ultimo aspetto che rende il contrasto alle frodi assicurative inefficaci. È, a mio avviso, il più importante di tutti, ed è quello che la presente opera, senza mai nominarlo, lo mette implicitamente in evidenza per il fatto solo di essere stata scritta: l'atteggiamento psicologico degli addetti ai lavori.

Mentre, infatti, è consueto e normale che nella maggior parte delle persone desti allarme la maxitruffa milionaria; o la scoperta d'una organizzazione criminale dedita alla *fabbricazione* di sinistri falsi; od ancora l'emersione d'un traffico di false attestazioni mediche, è meno consueto che desti allarme la mentalità, non rara anche in persone altrimenti oneste, secondo cui un qualsiasi sinistro della vita quotidiana può trasformarsi in una occasione di guadagno, «*tanto paga l'assicurazione*». Questo modo di pensare costituisce, a mio avviso, il più diffuso, pericoloso e misconosciuto fomite alla commissione delle frodi assicurative: perché le minimizza, le banalizza, ne cela i dirompenti effetti dannosi sulla collettività degli assicurati.

La presente opera, nella misura in cui aspira non solo a fornire un quadro giuridico positivo del reato di truffa, ma anche ad eradicare simili mentalità, merita il plauso che va tributato agli atti di civismo.

UN FONDAMENTALE LIBRO PER LA BIBLIOTECA FEDERPOL

*Un progetto per valorizzare la funzione
e la formazione dell'investigatore privato*

Uno degli obiettivi che ci siamo posti con il presente volume è stato quello di fornire un quadro quanto più completo ed oggettivo della situazione attuale, rispetto al reato della frode assicurativa ed alle fattispecie ad esso connesse. In quest'ottica, come meglio si vedrà nel prosieguo, è apparso necessario analizzare anche il ruolo degli investigatori privati e quali sono in generale gli strumenti di contrasto attualmente esistenti. Proprio rispetto al ruolo degli investigatori privati, può assumere rilievo il pensiero della FEDERPOL, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza. Un Istituto nato nel 1957 come organizzazione a tutela degli investigatori privati e che dal 2010 figura, come unica associazione di categoria, in qualità di membro della Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell'Interno. In questa veste la FEDERPOL ha fornito la propria collaborazione per importanti progetti, tra cui la stesura del Decreto Ministeriale n. 269 del 1° dicembre 2010. Di seguito si riporta una nota del Presidente della FEDERPOL, Luciano Tommaso Ponzi.

Gli autori

Credendo fortemente nel ruolo economico e sociale dell'investigatore privato, la **FEDERPOL** (*Federazione Italiana degli Istituti privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza*) è interessata a riconoscere tutti i contributi che ne possono valorizzare la funzione e la formazione professionale. Proprio per perseguire questo ambizioso obiettivo, si è deciso di costruire una **biblioteca FEDERPOL** ed entra a pieno titolo nell'ambizioso progetto il libro **FRODE ASSICURATIVA E REATI CONNESSI**. Un titolo importante, per approfondire ogni argomento e ambito di indagine di interesse e di competenza dei titolari di licenza *ex art. 134 del T.U.L.P.S.* il **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**.

La prima collocazione della figura professionale dell'investigatore privato all'interno dell'ordinamento giuridico si rinviene, infatti, proprio nel T.U.L.P.S.,

approvato con il Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Attraverso tale testo il legislatore ha, tra l'altro, affermato alcuni presupposti per l'esercizio dell'*attività investigativa*, subordinandola all'ottenimento della **licenza prefettizia**. Con un volo pindarico occorre poi arrivare all'emanazione ed entrata in vigore del **nuovo codice di procedura penale** nel 1989 per trovare numerosi riferimenti a questa importante attività professionale. Ampio spazio è stato dedicato nel codice di rito ad una *nuova* prospettiva di impiego degli investigatori privati. Un'altra rilevante fonte giuridica è la **Legge n. 397** del 7 dicembre **2000** che, nel rispetto di quanto sancito dalla nostra Carta Costituzionale (ed in particolare degli artt. 24, 111 e 112), ha inserito all'interno del *codice di procedura penale* un rilevante *corpus normativo*: dall'art. 391 *bis* all'art. 391 *decies*. L'insieme delle attuali norme, dunque, consentono all'**investigatore privato** autorizzato e al *consulente tecnico forense* di mettere a disposizione della difesa, in qualsiasi stato o grado del procedimento, le proprie competenze. Sebbene nelle norme di attuazione del *codice di procedura penale* fosse già prevista la facoltà per costoro di **raccogliere elementi di prova** a favore del proprio assistito, è dal 2000 che il quadro si rafforza ulteriormente. Con la citata **Legge n. 397** vengono, infatti, stabilite e dettagliate nel concreto un **novero di attività**, che rientrano nelle possibilità dell'**investigatore privato** autorizzato e del *consulente tecnico* incaricato, secondo il principio di una difesa processuale dinamica e attiva.

Il mondo delle investigazioni private verrà poi ancora ridisegnato sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista tecnico-operativo, nel 2010, con il Decreto Ministeriale n. 269. Atto innovativo, molto atteso anche da **FEDERPOL** che ha partecipato in maniera proattiva ai tavoli Istituzionali. Nel Decreto, in particolare, sono stabiliti i requisiti fondamentali che il titolare deve possedere per ottenere la licenza *ex art. 134 T.U.L.P.S.*: licenza che, comunque, rimane prerogativa del prefetto. Tre, dunque, i pilastri fondamentali per gli investigatori: il titolo minimo professionale di una **laurea** almeno triennale, la **capacità tecnica**, consistente nella **pratica** di tre anni come dipendente presso un Istituto di investigazioni private, e la **partecipazione a corsi** di perfezionamento *teorico-pratico*, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e accreditati presso il Ministero dell'Interno.

Col passar del tempo, dunque, la figura dell'**investigatore privato**, ha assunto un **ruolo chiave in ogni settore economico, giuridico e sociale**: *privato, aziendale, commerciale, assicurativo e penale*. Da professionista esperto, deve padroneggiare nozioni di diritto *privato, penale, commerciale, del lavoro, tecnico bancario, assicurativo*, della *privacy* e di tutti quei settori in cui presta la propria attività. La mancata conoscenza di norme giuridiche,

come ad esempio quelle attinenti ad un **contratto assicurativo** inserito all'interno delle obbligazioni di diritto privato, chiaramente non consentirebbe di poter valutare in quali casi il danno è risarcibile. Carenze nella conoscenza potrebbero anche impedire di comprendere quali tecniche siano state utilizzate dai truffatori per frodare l'assicurazione. Il settore assicurativo, infatti, è forse uno dei più delicati, perché spesso si interseca con la *micro e macro criminalità*. La priorità è, quindi, conoscere le **norme** e le **clausole contrattuali**. Per questo gli investigatori che operano in ambito assicurativo partecipano costantemente a corsi organizzati precipuamente dalla **FEDERPOL**. Nel contesto attuale la formazione e il continuo aggiornamento rivestono sicuramente un ruolo fondamentale.

Da Presidente della **FEDERPOL** interpreto in modo estensivo il concetto di **formazione**, racchiudendo praticamente tutto: teoria, pratica, esperienze, linee guida, codici deontologici, fallimenti e successi. La conoscenza teorica è di per sé fine a se stessa, ma, se coordinata con le esperienze pratiche ed empiriche, consente, ad esempio, di comprendere, sin dall'inizio, quando un sinistro presenta criticità ed anomalie tali da dover essere investigato con particolare attenzione. In presenza di criticità ed anomalie si cercherà, poi, di acquisire chiari **elementi probatori** che consentano al committente di poter contrastare nelle sedi opportune l'attività fraudolenta, potendo anche giungere alla rinuncia al risarcimento nelle fasi *stragiudiziali*. Una formazione accurata può, inoltre, consentire di comprendere come operano determinati soggetti sul mercato oppure quali necessità ha una compagnia assicurativa e, soprattutto, come raccogliere e cristallizzare uno **strumento di prova** riproducibile in giudizio. Perché si possono anche raccogliere innumerevoli informazioni, ma se nessuna è spendibile, è come averne raccolte zero.

Per tutti questi motivi la **FEDERPOL** è da sempre impegnata a garantire ad ogni proprio iscritto un aggiornamento formativo continuo, un costante supporto informativo ed una solida preparazione giuridica. L'obiettivo della FEDERPOL è migliorare le competenze tecniche all'insegna dei principi deontologici della professione. Quanto mai indispensabile si rivela, quindi, il manuale tecnico giuridico **FRODE ASSICURATIVA E REATI CONNESSI**, scritto a quattro mani dall'avv. Federica Sulis e da Mario Riccardo Oliviero. Un prezioso strumento per orientare in modo corretto le indagini investigative e l'efficace ricerca di prove. Un riferimento essenziale non solo per gli investigatori assicurativi, ma anche per tutti quelli che hanno intenzione di avvicinarsi progressivamente al particolarissimo settore delle investigazioni in ambito assicurativo.

Luciano Tommaso Ponzi
Presidente *FEDERPOL*

PREMESSA

La frode assicurativa è uno dei reati più insidiosi perché riesce a mimetizzarsi facilmente nella società, arrivando ad essere percepita come una *consuetudine* comunemente accettata, senza particolare biasimo sociale. Anche se non sempre alla ribalta della cronaca, le frodi assicurative contribuiscono a prosciugare, ogni anno, ingenti risorse pubbliche e private, depauperando l'intero sistema economico nazionale, con conseguenze che si ripercuotono direttamente su tutti i cittadini, gravati da polizze R.C. Auto¹ e servizi assicurativi sempre più cari. Rispetto agli altri paesi europei, in Italia si registra una forte presenza di tali reati. Alcune indagini hanno addirittura evidenziato che in molti casi le frodi assicurative sono state utilizzate come una sorta di *sussidio* da quelle fasce di popolazione escluse dai processi economici e dai benefici degli ammortizzatori sociali. Ad alimentare quello che sembra un vero *fenomeno* potrebbe essere poi un approccio culturale: è un reato bianco e proprio per questo desta un minore *allarme sociale*. Al contrario, invece, le conseguenze dei reati di natura economica possono avere sui cittadini effetti molto più devastanti dei comuni reati di strada: basti pensare a quanti danni hanno potuto produrre le crisi *Cirio*, *Parmalat*, *Alitalia* e *Banca Etruria*.

L'ingente numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure della Repubblica relativamente alle frodi assicurative consente di comprendere la portata del fenomeno in atto: reati commessi non solo da singoli soggetti e per sinistri di entità più o meno modesta, ma perfino da vere e proprie associazioni per delinquere. Le frodi assicurative diventano così strumenti per perseguire numerosi obiettivi, fornendo, ad esempio, lavoro a carrozzieri, patrocinatori legali, centri diagnostici, radiografici, riabilitativi. Tali reati, inoltre, consentono di rispondere a diverse esigenze criminali come investire e riciclare il denaro frutto di altre attività illecite.

La cronaca ci ha spesso raccontato di episodi in cui la frode assicurativa

¹ Acronimo utilizzato per indicare le polizze per la Responsabilità Civile delle Automobili, in ordine alla loro circolazione, talora indicato anche come *R.C.A.*

avviene sotto costrizione e minaccia di *usurai*, che mirano a recuperare gli interessi maturati, oppure rappresenta un modo per coprire una delle piaghe più dolorose del ciclo produttivo del nostro paese: gli infortuni e le morti bianche sul lavoro².

Questo manuale nasce, dunque, dall'esigenza di ordinare ed approfondire le caratteristiche e le tematiche connesse ai reati di frode assicurativa, anche attraverso le recenti evoluzioni normative, dottrinali e giurisprudenziali. L'intenzione è di supportare gli operatori del diritto e del settore assicurativo, le forze dell'ordine e gli investigatori privati e di offrire anche uno spunto di riflessione per il legislatore e gli organi amministrativi che, valutando le diverse opzioni, alla fine devono adottare delle soluzioni.

Partendo dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel primo capitolo verrà approfondito il più specifico reato di *frode assicurativa* per poi analizzare le ipotesi delittuose, la procedibilità, le querele, il danno.

Il secondo capitolo è dedicato ai reati che possono essere funzionali alle frodi e con essi concorrere. Oggetto di approfondimento nel terzo capitolo sono gli strumenti di contrasto delle frodi assicurative e, nei successivi capitoli quattro e cinque, le principali frodi assicurative, relative sia al settore *auto* sia alle polizze infortuni, della proprietà e della responsabilità civile.

A conclusione del lavoro, nell'ultimo capitolo, sono esposte alcune possibili proposte per contrastare le frodi assicurative.

Gli autori

² Stando a numerosi casi esaminati, molti datori di lavoro quando un lavoratore in nero si infortuna cercano di assumerlo formalmente in tempi rapidissimi, si da notificare all'INAIL la sua posizione per garantirsi la copertura dell'assicuratore sociale e farlo risultare regolarmente assunto al momento dell'infortunio; ove questo non fosse materialmente possibile, taluni datori di lavoro hanno fatto ricorso a polizze per la R.C. Auto, inscenando sinistri stradali, in modo da cercare di evitare le pesantissime sanzioni amministrative, civili e penali e l'eventuale temporanea chiusura di cantieri.

Capitolo Uno

LA FRODE ASSICURATIVA

SOMMARIO: 1.1. Introduzione. Evoluzione storica della frode assicurativa. – 1.2. Le ipotesi delittuose. – 1.2.1. Distruzione, dispersione, deterioramento di cose di sua proprietà. – 1.2.2. Falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. – 1.2.3. Autolesionismo ed aggravamento della lesione personale prodotta da un infortunio. – 1.2.4. Denuncia di un sinistro non accaduto. – 1.2.5. Distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativa al sinistro. – 1.3. Oggetto della tutela e persona offesa. – 1.4. L'autore del reato: caratteristiche e rapporti con la persona offesa. – 1.5. L'elemento soggettivo e la soglia di punibilità. – 1.6. Procedibilità. – 1.6.1. I termini della querela. – 1.6.2. Decorrenza dei termini per la querela e conoscenza qualificata del fatto. – 1.6.3. I soggetti legittimati a sporgere querela – Le procure speciali. – 1.6.4. Contenuto della querela. – 1.6.5. Remissione della querela. – 1.7. Profili di competenza. – 1.7.1. Citazione diretta ed udienza preliminare. – 1.7.2. Competenza territoriale. – 1.8. Il danno. – 1.8.1. Danno risarcibile. – 1.8.2. Particolare tenuità del fatto. – 1.8.3. Condotte riparatorie. – 1.9. La presenza del modulo CAI: valore probatorio. – 1.10. Investimenti, sinistri con più veicoli e terzi trasportati.

1.1. Introduzione. Evoluzione storica della frode assicurativa

Nel linguaggio comune definiamo **frode** la condotta di colui che inganna oppure cerca di ingannare qualcuno, per ottenere un illecito e non dovuto vantaggio, con conseguente danno per la vittima della frode stessa.

Un comportamento molto diverso, quindi, dal semplice *tentativo speculativo* di perseguire il **massimo profitto** possibile da una situazione.

Le conseguenze di queste differenze non sono secondarie. In quest'ultimo caso, infatti, potrà trovare applicazione il codice civile che, nel rispetto dei principi di *equità* e *solidarietà*, contempla la figura dell'**illecito arricchimento**. L'art. 2041 impone di *indennizzare* oppure *restituire* il bene ricevuto da terzi **senza giusta causa**: «*Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento*

mento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda».

Nel primo caso, invece, il comportamento assumerà rilievo anche in sede penale: la **frode assicurativa** è un reato, previsto e punito dal codice penale. Generalmente si ritiene che la scelta del legislatore di perseguire alcune condotte sia da ricondurre al *disvalore* attribuito, in un determinato momento storico e culturale, all'aggressione di **beni giuridici** ritenuti **meritevoli di tutela**.

Il mercato assicurativo è senza dubbio strettamente collegato alle esigenze ed alla tutela dei singoli in rapporto all'intera collettività. La stessa **obbligatorietà della polizza** per la responsabilità civile auto, ai sensi dell'art. 122 codice delle assicurazioni, oppure di alcune polizze professionali, come quelle sanitarie, risponde ad una – sempre crescente – esigenza di **garanzia e sicurezza**.

Proprio per rispondere a queste esigenze, l'assicurazione si pone (o dovrebbe porsi) come un fedele alleato tanto per i privati cittadini quanto per gli artigiani, i professionisti, le imprese e tutti gli operatori economici, pubblici e privati che siano. L'assicurazione, infatti, ha l'onere di accollarsi tutti quei rischi che non è possibile comprimere ed eliminare, anche con la massima cautela e le migliori procedure preventive. In un mondo sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato l'assunzione dei rischi da parte delle assicurazioni rappresenta spesso un elemento di certezza e di sicurezza, capace di garantire una continuità delle attività economiche. L'esperienza pandemica iniziata nel 2020 può essere un chiaro esempio, senza bisogno di ulteriori commenti. Ma tutta la storia è costellata di eventi eccezionali che hanno visto le assicurazioni in primo piano.

Uno degli episodi ritenuti storicamente determinanti per il settore assicurativo è il grave incendio di Londra del 1666, che distrusse oltre 13.000 abitazioni e buona parte della stessa città, portando, al contempo, ad un significativo, per quanto inevitabile, incremento delle assicurazioni contro gli incendi.

In Italia, invece, dobbiamo attendere ancora una decina di anni e, per aversi una significativa diffusione, addirittura più di un secolo. Nel 1827, infatti, un grave incendio colpì Saronno, distruggendo completamente il borgo. Anche in questo caso, così come per l'incendio londinese, si determinò un incremento delle polizze assicurative.

Negli anni, poi, andarono aumentando anche quelle contro gli infortuni. Si deve, ad esempio, al tragico incendio della *ThyssenKrupp* del 6 dicembre 2007 l'emanazione della nuova normativa sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con le relative coperture assicurative aziendali e sociali.

Con la nascita e la crescita delle compagnie di assicurazione sono, chiaramente, emerse nuove necessità di tutela civile e penale.

Così come in altri settori, anche l'intero sistema assicurativo italiano è in continua evoluzione: oggetto di attenzione del legislatore e soggetto a periodici aggiornamenti normativi e costanti interventi giurisprudenziali.

Il reato di frode assicurativa fa, così, la sua prima comparsa nel codice penale del 1889, conosciuto come **Codice Zanardelli**, dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia, rimasto in vigore per quarant'anni, dal 1890 al 1930. Con l'art. 414 di tale codice veniva, in particolare, punita la condotta di distruzione, dispersione e deterioramento di cosa propria, posta in essere per conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni o altro indebito profitto.

È il periodo della *Belle époque*, in cui si sviluppano la medicina, il commercio, l'industria ed anche i trasporti: viene inventato il motore a scoppio ed iniziano a diffondersi le prime automobili.

È una evoluzione che porterà nel primo dopo guerra ad avvertire sempre più l'esigenza di garantire *sicurezza* rispetto al crescente numero di automobili in circolazione. In Danimarca la polizza per la R.C. Auto diviene obbligatoria già nel 1918; seguirà la Norvegia nel 1926 e la Svezia nel 1929.

Negli stessi anni in Italia si instaura il regime fascista, sotto il quale vedono la luce nel 1942 il codice civile, attualmente in vigore, e nel 1930 il nuovo **Codice Penale Rocco**, dal nome del Guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco.

Anche nel codice Rocco trova spazio il reato di **frode assicurativa**, all'art. 642. Viene ribadita la punibilità dell'ipotesi già prevista dall'art. 414 codice Zanardelli e ne viene introdotta una ulteriore: l'**autolesionismo**, ovvero la condotta di colui che cagiona a sé stesso una lesione personale oppure aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Al codice Rocco, inoltre, si deve l'ampliamento della perseguibilità del reato, estesa anche alle condotte commesse all'estero in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua *industria* nel territorio dello Stato. Per le ipotesi principali (ovvero tutte ad esclusione di quest'ultima), per altro, era prevista e ribadita la procedibilità di ufficio.

Art. 642 – Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

A causa della non felice formulazione dell'articolo, è importante precisare sin da subito che la locuzione **infortuni** non intendeva riferirsi «solo alle evenienze lesive della persona» ma a «tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate: ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, di cui all'art. 423 codice penale, se quest'ultimo investa la cosa propria ai fini di frode all'assicurazione». Tanto veniva chiarito nella sentenza n. 7745 del 7 agosto 1996 della prima sezione penale della Cassazione.

Negli anni successivi la predetta normativa rimane immutata. Anche in Italia, però, come già anticipato, viene introdotta l'obbligatorietà delle polizze per la R.C. Auto con una legge del 1969, entrata in vigore il 12 giugno 1971. Divenne a questo punto sempre più evidente la necessità di ampliare il novero di ipotesi penalmente rilevanti in ambito di *frode assicurativa* e di aggravarne le conseguenze. Con un enorme salto temporale, nel 2002 prima e nel 2012 poi¹, il legislatore è intervenuto, modificando ed integrando l'**art. 642 codice penale**, giungendo così alla **odierna formulazione**:

1. *Chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.*
3. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

¹ Modifiche apportate rispettivamente dall'art. 24 della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 e dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012.